



RICEVUTO
15 SET 2005

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

SPORTELLO DELLE AUTONOMIE

PROT. N. 15900/1012/L. 142/1 BIS/3.15
(Rif. a nota del 12.8.2005)

Roma, 13 SET. 2005



ALL'UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI
ENTI LOCALI (U.N.I.T.E.L.)

CASELLA POSTALE 67 - 24034 CISANO BERGAMASCO

BERGAMO

e, p.c., ALLA PREFETTURA-U.T.G. DI

BERGAMO

OGGETTO: Composizione della Commissione edilizia comunale.

Con la nota in riferimento codesta Associazione chiede di conoscere "se, pur a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 2447 del 21 maggio 2003, possa tuttora ritenersi vigente la deroga di cui all'art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Al riguardo è utile ricordare che il Consiglio di Stato, con il citato parere, ha precisato, tra l'altro, che "la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentito dall'assetto normativo attuale" e che "qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche".



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE**

SPORTELLO DELLE AUTONOMIE

Se, dunque, questo è il principio generale applicabile in materia va tuttavia rilevato che la norma citata da codesta Associazione prevede espressamente una deroga all'applicazione del principio, su cui si basa il richiamato orientamento del Consiglio di Stato, di netta separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle di gestione.

Dispone infatti tale norma che "gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio".

Deve pertanto ritenersi che, negli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, un componente dell'organo esecutivo possa far parte della Commissione edilizia comunale, purchè, ovviamente, l'Ente di appartenenza abbia previamente adottato disposizioni regolamentari che affidano espressamente ad uno dei componenti della giunta la responsabilità dell'ufficio tecnico, preposto alla gestione del settore edilizio. Tale previsione regolamentare deve peraltro essere finalizzata ad operare un contenimento della spesa che deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

SPORTELLO DELLE AUTONOMIE

È utile ricordare, d'altro canto, che lo stesso art. 107 del T.U.O.E.L. 267 del 2000 prevede, al comma 4, che "le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative"; ed è indubbio che con la citata norma della legge finanziaria 2001 il legislatore ha inteso introdurre una deroga alle attribuzioni degli organi burocratici.

Si ritiene pertanto che quanto previsto dal Consiglio di Stato nel citato parere non trovi applicazione nell'ipotesi in questione, nella quale è evidente che non opera il richiamato principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali e, conseguentemente, può ritenersi tuttora legittima la norma di regolamento edilizio che preveda la partecipazione alla Commissione edilizia del componente dell'organo esecutivo titolare del potere di rilascio dei titoli edilizi.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Balsarzo)

